

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro (PU) in via Calata Caio Duilio nr. 93.

PESARO, 4 NOV. 2015

I TESTIMONI

1° M.LLO Emilio SCALZONE

Emilio SCALZONE

Sergio ANTONI

MINEO

IL CONCESSIONARIO
NAUTICA VACANZE SNC

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.F.(P) Angelo CAPUZZIMATO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Divisione Provinciale di Pesaro (PU)
Ufficio Provinciale di Pesaro (PU)
Anno 10 NOV 2015 1956 3
401,04
PER TRASCRIZIONI

IL FUNZIONARIO
Firma su delega del Direttore Provinciale di Pesaro (PU)
Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77
Data 20 APR. 2021
L'Ufficio Appartenente
Avv. Matteo Paroli

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
AGENZIA ENTRATE
0004199 00007681 WD4AYDD1
00047946 22/07/2015 12:21:57
4578-00088 AAF689F8688442D0
IDENTIFICATIVO : 01150164016887

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
AGENZIA ENTRATE
0004199 00007681 WD4AYDD1
00047946 22/07/2015 12:22:01
4578-00088 AAF689F8688442D0
IDENTIFICATIVO : 01150164016887



N. 24 del Registro
Concessioni - Anno 2015

ORIGINALE PER LA CAPITANERIA DI PORTO



Vale come Mod.77(nuovo)
(Art.8 Reg.Cod.Nav.Maritt.)

N. A/ 45 /15 del Repertorio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO C.F.80032840417

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza (mod.D3) presentata, dal Sig. TOMMASSINI Marcello, in qualità di legale rappresentante della Società "NAUTICA VACANZE SNC" con sede a Pesaro in via Calata Caio Duilio nr. 93, assunta in data 20.6.2014 al n° 03.03/11655 del registro protocollo di questa Capitaneria di Porto, con la quale l'istante ha chiesto di modificare la destinazione della concessione da negozio/officina a gelateria artigianale;
Vista la precedente licenza di concessione demaniale marittima nr. 04/2004 e la licenza suppletiva/sostitutiva nr. 24/2014;
Visto l'autorizzazione nr. 04/2015 in data 12 marzo 2015 con la quale questa Autorità Marittima, a seguito della conclusione positiva della prevista istruttoria, ha autorizzato la modifica della destinazione d'uso da negozio/officina a gelateria artigianale;
Vista l'istanza in bollo datata 16.6.2015 con la quale il Sig. TOMMASSINI Marcello, legale rappresentante della società NAUTICA VACANZE SNC, ha richiesto, in applicazione dell'art.1, comma 18, del Decreto Legge 30.12.2009 n.194, convertito dalla legge 26.2.2010, n.25, modificato dalla Legge 17.12.2012 nr. 221 (Legge Crescita) la proroga della concessione demaniale marittima n°4/2004 e della relativa licenza suppletiva/sostitutiva n°24/2014;
Rilevato ed Accertato che sussistono i presupposti per poter prorogare la validità della concessione demaniale marittima n°4/2004 e della relativa licenza suppletiva/sostitutiva n°24/2014 sino al 31.12.2020;
Visto il D.L. 595/95; Vista la L. n.494/93 e l'art.10 Legge n.449/97;
Viste le Circolari Serie I n. 77, 112, 120 e Circolare Serie II n.02 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente in data 17.12.1998, 25.01.2001, 24.05.2001 e 29.03.2004;
Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

CONCEDE

Licenza suppletiva/Sostitutiva della 02/2004 e 24/2014

Alla Società "NAUTICA VACANZE SNC" C.F.: 00884050410

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo, per una superficie totale di metri quadrati: 142,39 situata nel Comune di Pesaro e precisamente - ambito portuale, in via calata Caio Duilio, 93.

allo scopo di: mantenere in concessione un manufatto demaniale adibito a laboratorio di produzione e vendita di gelato artigianale così suddiviso: a) manufatto di difficile rimozione di mq.84,21 di cui: mq.30,68 adibiti a negozio e mq.53,53 adibiti a laboratorio produzione; b) area scoperta di mq.58,18;

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 20.052,23(ventimilacinquantadue/23) - Euro 401,04(quattrocentouno/04) ai fini dell'Imposta di Registro, pagabili anticipatamente in rate annue, salvo futuri conguagli, così come evidenziato in terza pagina.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 65 (sessantacinque) dal 20.07.2015 al 31.12.2020 ed è sostitutiva e suppletiva alla 02/2004 e 24/2014 in quanto il concessionario ha ottenuto autorizzazione al cambio di tipologia dell'attività commerciale.

Avendo il concessionario già provveduto al pagamento del canone demaniale marittimo ed avendo provveduto al pagamento delle spese di registrazione, come da ricevuta con il Modello F23 in data 21/07/2015, si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono :

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della

concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.


La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione, comunque erette, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato è stato calcolato ai sensi della Legge n° 494/93 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi (D.I. 19 Luglio 1989 e D.I. 595/95), delle circolari Serie I n. 77, 112, 120, 22, 26 rispettivamente datate 17.12.1998, 25.01.2001, 24.05.2001, 25.05.2009 e 23.07.2009 – Titolo Demanio Marittimo – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai sensi dell'art. 1 commi 250-256 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e delle indicazioni operative contenute nella nota prot. 2007/7162/DAO in data 21 febbraio 2007 dell'Agenzia del Demanio trasmessa con nota prot. N. 2007/9801 in data 09 marzo 2007. Il canone ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 – punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio;
- 4) Il concessionario si obbliga ad assicurare contro i rischi per fulmini e/o incendi gli eventuali fabbricati demaniali in concessione, in relazione al valore degli stessi, vincolando il relativo ammontare a favore di questa Capitaneria di Porto. Per gli stessi fabbricati, il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime;
- 5) Il concessionario deve richiedere tempestivamente agli organi preposti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, VV.FF., etc.) l'esecuzione dei controlli nonché l'adempimento delle conseguenti prescrizioni ai fini della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, segnalando a questa Capitaneria eventuali ritardi o problemi che si dovessero verificare;
- 6) Il concessionario si impegna a mantenere in sicurezza le strutture in concessione, con l'obbligo di verifica delle stesse, segnalando immediatamente all'Autorità concedente lo stato di pericolo delle strutture, a mezzo di sistema che comprovi l'avvenuta ricezione. Ha inoltre l'obbligo di astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo, previa delimitazione dell'area interessata.
- 7) Con la sottoscrizione del presente titolo, il concessionario si impegna a decorrere dalla data medesima, mentre l'Amministrazione concedente non è vincolata fino a quando la concessione non è approvata;
- 8) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale, nonché le previste misure per la prevenzione e la estinzione degli incendi, espressamente imposte dalle leggi e dai piani comunali e regionali.

PAGAMENTO DEL CANONE

Canone anno 2015 € 3.701,94 – salvo conguaglio –
Canone anno 2016 € 3.701,94 – salvo conguaglio –
Canone anno 2017 € 3.701,94 – salvo conguaglio –
Canone anno 2018 € 3.701,94 – salvo conguaglio –
Canone anno 2019 € 3.701,94 – salvo conguaglio –
Canone anno 2020 € 3.701,94 – salvo conguaglio –
CANONE COMPLESSIVO € 20.052,23 (ventimilacinquantadue/23)

NAUTICA VACANZE s.n.c.


(IL CONCESSIONARIO)